

Gestione delle acque, cambia il Codice ambientale

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha modificato, con il decreto 14 aprile 2009, n. 56, i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e per la fissazione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche degli stessi, andando, così, a mutare il contenuto di alcuni allegati del Codice Ambientale (rispettivamente, allegato I della parte terza e punto 1.1.1 dell'allegato III alla parte terza).

Adesso, le Regioni hanno novanta giorni per adeguare ed attuare, sentite le Autorità di Bacino, i programmi di monitoraggio per la valutazione delle acque superficiali, sulla base delle nuove modalità e criteri. Entro i successivi trenta giorni, poi, devono essere individuati i siti di riferimento tipo-specifici, che consentono di derivare i valori degli elementi di qualità biologica necessari per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

Oltre al monitoraggio, il nuovo regolamento, ridefinisce le modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, tanto superficiali che sotterranei. Per i fiumi, i laghi, le acque di transizione e le acque marino-costiere sono definiti gli elementi per la classificazione dello stato ecologico, che può essere elevato, buono o sufficiente, e che si fonda sulla qualità biologica, idromorfologica e fisico-chimica. Sono previsti, poi, sistemi specifici di classificazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali.

Tra le sostanze oggetto di monitoraggio, ovviamente, ve ne sono alcune di rilevante interesse agricolo, come ad esempio gli agrofarmaci e le sostanze organiche.

In particolare il nuovo regolamento stabilisce che per le risorse idriche destinate ad uso potabile devono essere controllati anche i nitrati, per i quali è fissato uno standard di qualità ambientale pari a 50 mg/l.

I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale e contribuiscono alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque, con l'obiettivo di stabilire un quadro generale coerente e esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, onde consentire la classificazione dei diversi livelli qualitativi.

Si rammenta che l'adozione dei piani di gestione, previsti dalla direttiva europea in materia di acque, è prescritta entro e non oltre il 22 dicembre 2009 da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale il piano si riferisce.

Come è noto, infatti, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale continuano ad operare, mentre è disposta la successiva sostituzione con le Autorità di Bacino Distrettuali. Nei distretti idrografici nei quali non è presente alcuna Autorità di Bacino di rilievo nazionale, sono le Regioni a provvedere in tal senso.

Il procedimento per la definizione dei piani di gestione è partecipato da tutti i soggetti interessati e, alla luce dei suoi contenuti, come, ad esempio, le stime dell'inquinamento da fonti diffuse e puntuali, delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, degli altri impatti antropici sullo stato delle acque, l'elenco degli obiettivi ambientali, l'analisi economica sull'utilizzo, i programmi di misure, anche in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano, il coinvolgimento del mondo agricolo risulta fondamentale. Si sottolinea che i cittadini europei e le parti interessate rivestono un ruolo chiave non soltanto nel processo di elaborazione, ma anche di riesame e aggiornamento.

Si segnala che le Autorità di Bacino stanno rendendo noti i calendari, i programmi di lavoro e le misure consultive per l'elaborazione dei Piani, che sono, normalmente reperibili presso i siti internet delle medesime. La Coldiretti monitorerà attentamente la situazione.